

Sede di RIETI
VIA LIONELLO MATTEUCCI, 6
02100 RIETI RI
telefono:0746/2831
e-mail:RIETI@INAIL.IT
pec:RIETI@POSTACERT.INAIL.IT

Spett.le
AZIENDA U.S.L. RIETI
asl.rieti@pec.it

RIETI, 25/08/2022

Codice fiscale:

0	0	8	2	1	1	8	0	5	7	7				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 3635108/80

Sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione 'Ditta' pervenuta il 02/08/2022 abbiamo provveduto a:

Istituire
la Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.): n° 93217605 dal 01/07/2022 relativa alla sede dell' unità produttiva di RIETI, VIA TERMINILLO, 42.
All'interno della pat abbiamo istituito:
<ul style="list-style-type: none">• Polizza Dipendenti, relativa all'assicurazione dei dipendenti e delle categorie assimilate, soggette al premio assicurativo ordinario del settore Altri e:<ul style="list-style-type: none">° La voce di tariffa 0311 con decorrenza dal 01/07/2022

Nei rispettivi allegati sono riportate le variazioni effettuate.

Sede Inail : come contattarla

La Sede INAIL competente, individuata in relazione all'ubicazione della sede legale dell'azienda, è quella di RIETI Codice Sede 24300

- Indirizzo: V.LE MATTEUCCI, 6
 - Telefono: 0746/2831
 - Indirizzo di posta elettronica: rieti@inail.it
- Contact Center Inail: 06.6001

Potrà inoltre trovare le Informazioni di carattere generale sull'assicurazione INAIL e gli orari aggiornati di

apertura al pubblico delle Sedi territoriali, nel sito www.inail.it.

Il provvedimento è stato emesso con pratica n 55755395 dalla Sede di RIETI, V.LE MATTEUCCI 6, numero di telefono 0746/2831, ed indirizzo di posta elettronica rieti@inail.it.

Importo dovuto

L'importo dovuto per l'assicurazione è di € 104,41 come risulta dal riepilogo.
Tale importo va maggiorato di quanto e' dovuto per sanzioni civili ed interessi di mora

Termini e modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo sopra indicato dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 17/10/2022, compilando la sezione INAIL del modello F24. Nel fac-simile che segue sono evidenziati gli importi da versare ed i codici da utilizzare per effettuare il versamento.

Attenzione: Il mancato o tardato pagamento del premio dovuto comporta l'applicazione di sanzioni civili ed interessi di mora.

(FAC-SIMILE MOD. F24)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI										
	CODICE SEDE	CODICE DITTA	C.C.	NUMERO DI RIFERIMENTO	CAUSALE	IMPORTI A DEBITO VERSATI	IMPORTI A CREDITO COMPENSATI			
INAIL	24300	3635108	80	110270	P	104,50	0,00			
						+/-	SALDO (I-L)			
Totale I						104,50	L	0,00	+	104,50

(FAC-SIMILE MOD. F24 EP)

Il modello di pagamento F24 EP, esclusivamente telematico, deve essere utilizzato dagli enti e dalle amministrazioni dello stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica.

SEZIONE	CODICE TRIBUTI/ CAUSALE	CODICE	ESTREMI IDENTIFICATIVI	RIFERIMENTO A	RIFERIMENTO B	IMPORTI A DEBITO VERSATI	
N	110270	24300	3635108	P			
SALDO FINALE						EURO +	

Rateazione

Il versamento può essere effettuato anche in forma rateale. La rateazione deve essere richiesta alla Sede INAIL competente su indicata (art.2, comma 11, D.L. n. 338/1989).

Ricorsi

Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle Tariffe dei premi, compresi i provvedimenti di inquadramento nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail e di decorrenza dell'inquadramento disposto dall'Inps, il datore di lavoro può presentare, con modalità telematica, entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, previsto dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico 30 giugno 1965 n.1124 e dall'articolo 4 del DPR n. 314/2001:

- **ricorso al Presidente** dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, ovvero,
- **opposizione alla Sede Inail** territorialmente competente, in ragione della sede legale della ditta.

L'efficacia sospensiva, prevista dall'articolo 45, comma 2, del Testo Unico, opera per i provvedimenti impugnati con ricorso al Presidente o con opposizione alla Sede presentati nel termine dei 30 giorni.

Aziende soggette all'inquadramento disposto dall'Inps:

L'Inail adotta la classificazione aziendale individuata dall'Inps, ai sensi dell'art.49, comma1, lettera e, della Legge 88/1989.

Il datore di lavoro dovrà indirizzare eventuali contestazioni su tale classificazione direttamente all'Inps, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per tali ricorsi.

Per le controversie riguardanti i premi speciali unitari, disciplinati dagli articoli 42 e 39 del Testo Unico, ad eccezione dei premi speciali artigiani che ricadono nell'ambito di applicazione delle Tariffe dei premi, il ricorso può essere presentato innanzi:

- **all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.**

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento. La legenda che chiarisce la terminologia adottata nel presente provvedimento è disponibile sul sito www.inail.it.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

AGNESE PAOLUCCI

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

Riferimenti normativi

Regio Decreto 28/10/1940 n. 1443 "Codice di procedura civile".

D.P.R. 30/06/65 n. 1124, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Legge 9/03/1989 n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

D.L. 9/10/1989 n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7/12/1989 n. 389 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati".

Decreto Legislativo 38 del 23 febbraio 2000.

Decreto ministeriale 12 dicembre 2000- Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 14 maggio 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso la tariffa dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni".

Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", articolo 11, come modificato dall'articolo 38 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019- Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione.

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019 -Nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019-Nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione.

POLIZZA DIPENDENTI

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO

L'importo del premio ordinario di assicurazione è ottenuto moltiplicando il tasso applicato per l'ammontare delle retribuzioni imponibili e dividendo il prodotto per mille. L'importo risultante va maggiorato dell'1% (addizionale ANMIL).

DECORRENZA

L'assicurazione decorre dal 01/07/2022.

INQUADRAMENTO GESTIONALE

Tenuto conto dell'attività aziendale, la Ditta è stata provvisoriamente inquadrata nella Gestione Tariffaria sotto indicata. In caso di inquadramento definitivo diverso da quello provvisorio le sarà inviata una nuova comunicazione.

CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA E TASSO DI PREMIO

In base alla Tariffa dei Premi, l'attività è stata classificata come di seguito riportato:

Descrizione della lavorazione	Gestione tariffaria	Voce
non disponibile	Altre	0311

CALCOLO DEL PREMIO

In base agli elementi sopra indicati, il premio per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate è quello riportato nel seguente prospetto:

Periodo assicurativo		Voce di tariffa	Retribuzioni totali (evase) (1)	Retribuzioni esenti (evase) (1)	Tasso di tariffa	Oscillazione %	Tasso applicato	Premio
dal	al							
01/07/2022	01/08/2022	0311	1.454,00	0,00	11,85	0,00	11,85	17,23
02/08/2022	31/12/2022	0311	7.270,45	0,00	11,85	0,00	11,85	86,15
01/01/2023	31/12/2023	0311	1,00	0,00	11,85	0,00	11,85	0,01

RIEPILOGO IMPORTI CALCOLATI

POLIZZA DIPENDENTI

PREMIO							
Titolo	Dal	Al	Infortuni	Sil/asb	Addizionale Fondo amianto	Anmil	Importo calcolato
110882	01/07/2022	01/08/2022	17,23	0,00	0,00	0,17	17,40
110884	02/08/2022	31/12/2022	86,15	0,00	0,00	0,86	87,01

SANZIONI CIVILI (vedi legenda)							
Periodo di applicazione							
Titolo	Dal	Al	Premio evaso	Giorni evasione	Importo sanzione civile	Importo massimo sanzione civile	Importo calcolato
110883	01/07/2022	01/08/2022	17,23	32	0,09	6,89	0,09

DETTAGLIO PREMI RICHIESTI PER ANNO						
Pat	Anno	Tipo polizza	Premio precedente	Premio integrazione	Premio attuale	
93217605	2022	Dipendenti	0,00	104,41	104,41	

A) Evasione accertata d'ufficio, denuncia spontanea dell'attività oltre 12 mesi ed entro 12 mesi, evasione derivata da oggettive incertezze con pagamento dei premi oltre il termine stabilito dall'Istituto.

CALCOLO DELLA SANZIONE CIVILE

Il pagamento del premio assicurativo non è avvenuto entro il termine stabilito. Pertanto è stata applicata la sanzione civile per evasione calcolata nel seguente modo:

$$\text{Sanzione civile} = \frac{\text{premio evaso} \times \text{tasso sanzione} \times \text{numero giorni di ritardo}}{365 \times 100}$$

CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

Se l'importo della sanzione civile è superiore al 60% dell'importo del premio evaso, a partire dalla data del raggiungimento dell'importo massimo della sanzione civile si sommano gli interessi di mora calcolati sull'importo di premio evaso.

Il calcolo degli interessi di mora è:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{premio evaso} \times \text{tasso interessi di mora} \times \text{numero giorni di ritardo}}{365 \times 100}$$

B) Denuncia spontanea dell'attività (premi evasi) entro 12 mesi con pagamento dei premi entro il termine stabilito dall'Istituto.

CALCOLO DELLA SANZIONE CIVILE

L'attività lavorativa è stata denunciata all'Inail con un ritardo inferiore ai 12 mesi. Pertanto è stata applicata la sanzione civile prevista per l'omissione calcolata nel seguente modo:

$$\text{Sanzione civile} = \frac{\text{premio evaso} \times \text{tasso sanzione} \times \text{numero giorni di ritardo}}{365 \times 100}$$

CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

Se l'importo della sanzione civile è superiore al 40% dell'importo del premio evaso, a partire dalla data del raggiungimento dell'importo massimo della sanzione civile si sommano gli interessi di mora calcolati sull'importo di premio evaso.

Il calcolo degli interessi di mora è:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{premio evaso} \times \text{tasso interessi di mora} \times \text{numero giorni di ritardo}}{365 \times 100}$$

C) Evasione derivata da oggettive incertezze con pagamento dei premi entro il termine stabilito dall'Istituto.

CALCOLO DELLA SANZIONE CIVILE

L'attività lavorativa è stata denunciata all'Inail in ritardo per oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi riguardo l'obbligo assicurativo. Pertanto è stata applicata la sanzione civile prevista per l'omissione calcolata nel seguente modo:

$$\text{Sanzione civile} = \frac{\text{premio evaso} \times \text{tasso sanzione} \times \text{numero giorni di ritardo}}{365 \times 100}$$

GLOSSARIO

PREMIO EVASO

Si parla di premio evaso in caso di mancato o ritardato pagamento del premio di assicurazione, connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

GIORNI DI RITARDO

Il numero dei giorni di ritardo è calcolato:

- per le evasioni connesse alle mancate denunce, dalla data prevista dalla legge per la presentazione della denuncia fino al giorno precedente alla conoscenza del fatto da parte dell'Istituto
- per le evasioni connesse alla mancata comunicazione delle retribuzioni, dalla data successiva a quella prevista dalla legge per la presentazione delle retribuzioni fino al giorno precedente alla conoscenza del fatto da parte dell'Istituto

TASSO SANZIONE

La sanzione civile è pari al 30% del premio evaso nel caso (A)

La sanzione civile è pari al Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR) + 5,5 punti nei casi (B e C).

IMPORTO MASSIMO SANZIONE

A) L'importo massimo della sanzione è pari al 60% del premio evaso.

Oltre il limite del 60% del premio evaso si applicano gli interessi di mora sul premio assicurativo non versato.

B) L'importo massimo della sanzione è pari al 40% del premio evaso.

Oltre il limite del 40% del premio evaso si applicano gli interessi di mora sul premio assicurativo non versato.

SANZIONE CIVILE PER LAVORO NERO

Accertamento ispettivo iniziato a far data dal 24 novembre 2010 - Per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, l'importo delle sanzioni civili connesso all'evasione del premio assicurativo riferito a ciascun lavoratore irregolare calcolato ai sensi della legge n. 388/2000 è aumentato del 50%, anche se il periodo di lavoro irregolare è antecedente al 24 novembre 2010.

Accertamento ispettivo iniziato prima del 24 novembre 2010 - Per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture (es. mancata scritturazione nel Libro unico del Lavoro) o da altra documentazione obbligatoria (es. mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) è dovuto a titolo di sanzioni civili connesso all'evasione del premio assicurativo un importo non inferiore a € 3.000 per ciascun lavoratore irregolare qualora il periodo di lavoro irregolare sia precedente il 24 novembre 2010. Nel caso in cui l'importo della sanzione civile calcolata per singolo lavoratore in nero ai sensi della legge n. 388/2000 sia inferiore al limite minimo di € 3.000, la stessa viene adeguata a detto importo minimo.

SANZIONE CIVILE PER PREMI DERIVANTI DA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

In caso di accordo ex articolo 11 del decreto legislativo n. 124/2004, si applicano le sanzioni civili per omissione nella misura prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000.

TASSO INTERESSI DI MORA

Gli interessi di mora per il tardato pagamento da calcolare in ragione d'anno sono indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nel sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

IMPORTO DOVUTO (tabella "Calcolo della sanzione civile")

Importo del premio evaso al quale è stato sommato l'importo della sanzione civile (caso A)

Importo del premio evaso al quale è stato sommato l'importo della sanzione civile (caso B-C)

IMPORTO DOVUTO (tabella "Calcolo degli interessi di mora")

Importo del premio evaso al quale è stato sommato l'importo degli interessi di mora

Riferimenti Normativi

Legge 388/2000 art. 116 di introduzione del nuovo sistema sanzionatorio.

Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", articolo 11, come modificato dall'articolo 38 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

Legge 248/2006 art. 36 bis - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero.

Legge 183/2010 art. 4 - Misure contro il lavoro sommerso.

Legge 27/12/2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Articolo 1, comma 128.